



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

NUMERO GENERALE	238
DATA	30/04/2024

OGGETTO :

INCARICO A TERMINI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI CUI AL COMMA 1 TER, ART. 47 DELLA L.R. LOMBARDIA N. 26/2003 IN PARTICOLARE ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELL'ANALISI COSTI BENEFICI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) DELLA FUTURA ATO DI VALLECAMONICA. CIG B16C41C3B2.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSA

Le politiche di riconoscimento di maggiore autonomia per il territorio montano di Valle Camonica nell'ambito del processo di riforma e di assegnazione di funzioni per gli enti di area vasta

Nell'ambito delle politiche di riconoscimento di maggior autonomia in virtù delle peculiari caratteristiche dei territori montani soccorre una primissima disposizione di rango costituzionale: è l'art. 44 comma 2 che testualmente recita "la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane".

Nel 2015 tutti i Comuni della Valle Camonica hanno promosso la richiesta di riconoscimento di maggiore autonomia per il territorio montano di competenza nell'ambito del processo di riforma e di assegnazione di funzioni per gli enti di area vasta. In particolare tutti i consessi consiliari hanno svolto le seguenti considerazioni:

La Valle Camonica ha sempre avuto, nel corso dei secoli, una dimensione territorialmente autonoma e unitaria tanto da acquisire fin dalla dominazione di Roma, con l'iscrizione nella Tribù Quirina, e successivamente, nel lungo periodo della dominazione veneziana, una significativa autonomia politica e amministrativa, consacrata negli antichi Statuti e nel governo del Capitano di Valle, come del resto avvenne per numerose vallate dell'arco alpino.

Tale autonomia ha trovato in età contemporanea, sino ai nostri giorni, un riconoscimento e una conferma nelle leggi che, definendo omogenee le aree di montagna, costituivano nel 1972 le Comunità Montane quali organi di programmazione per la gestione del territorio di competenza: la Comunità Montana di Valle Camonica, che amministra gran parte del territorio, è composta da 41 Comuni della Provincia di Brescia.

Nella Valle Camonica sono attive delle forme di gestione associata relative alle funzioni fondamentali (quali Unioni dei comuni, Convenzioni ecc.) nonché ulteriori forme di gestione associata in materia di gestione dei servizi sociali e di servizi pubblici locali, in forma consortile e societaria, e la Sanità, solo per fare un esempio, in Valle Camonica è gestita dalla ASL Vallecamonica - Sebino, con sede a Breno (Bs).

Grazie anche agli amministratori della Valle Camonica di allora, nel 1971 il Parlamento approvò le "Nuove norme per lo sviluppo della Montagna" (legge n. 1102/1971).

Prima di tale legge nazionale si era peraltro costituita in Valle Camonica una forma di governo comunitario, con la legge 959/1953 relativa ai Consorzi BIM, cui veniva demandata la gestione dei proventi derivanti dai sovra canoni idroelettrici.

A rendere funzionali tali norme contribuisce lo stesso aspetto oro-geografico della Valle Camonica, la più estesa della Lombardia, lunga circa 90 chilometri dal Passo del Tonale (1883 mt. s.l.m.) a Pisogne, sul lago d'Iseo, con una superficie di circa 1518,19 chilometri quadrati e circa 120.000 abitanti, tanti quanti quelli della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

In un raffronto con i 98 enti alpini delle sei regioni del Nord, 23 dei quali all'interno del territorio lombardo, la Valle Camonica occupa per ampiezza territoriale il sesto posto, dopo le comunità montane di Valle Pusteria (BZ), Valli dell'Ossola (Verbano Cusio), del Friuli Occidentale (PN), della Val Venosta (BZ) e della Valle di Susa/Sangone (TO), e si pone all'ottavo posto per numero di abitanti.

La Valle Camonica, nella fase di definizione dell'assetto amministrativo della Repubblica, è stata inserita nella Provincia di Brescia, con una conseguente marginalizzazione che ne ha condizionato fortemente lo sviluppo fino a oggi, e a nulla sono valse, anche per effetto dei veti contrapposti, le iniziative politiche intraprese in tempi recenti e finalizzate a fare della Valle Camonica una Provincia autonoma, separandola da Brescia.

La Valle Camonica si presenta quale snodo fondamentale di una più vasta rete di relazioni che investe l'intera zona delle Alpi centrali, presenta elementi di grande rilievo sociale ed economico, oltre che di rilevante attrattività turistica in termini, per esempio, di prodotti alimentari specifici del territorio e di risorse culturali: si pensi, tra gli altri, al sito UNESCO di Capo di Ponte che, nel 1979, fu il primo sito nazionale riconosciuto e ha una indubbia rilevanza internazionale; si pensi altresì all'articolato patrimonio artistico e architettonico della Valle, comprensivo di insediamenti urbani, rurali, montani, borghi, monumenti, ville e castelli, edifici religiosi e civili, luoghi di culto, percorsi storici e pedonali, vestigia di età preistorica, romana, medievale, moderna e contemporanea; alle risorse boschive e idriche, grazie alle quali la Valle si presenta quale importante realtà per quel che concerne la produzione idroelettrica.

I problemi della gestione del territorio potrebbero indubbiamente trovare una soluzione efficace e incisiva, come si sostiene da tempo, in un margine di maggiore autonomia politica e amministrativa della Valle, che consentirebbe interventi strategici di medio-lungo periodo, mirati alla specificità territoriale e connessi alla sua tutela e al suo sviluppo, che non può prescindere dalla valorizzazione del sistema naturale, delle risorse culturali e del settore agroalimentare. SOTTOLINEATO CHE é in atto una profonda riforma degli ordinamenti istituzionali ad ogni livello, ritenuto dunque determinante per la Valle Camonica definire in questa fase anche un assetto istituzionale che garantisca alla Valle Camonica maggior autonomia, condizione essenziale, per addivenire ad una crescita economica e sociale come ampiamente dimostrato nei territori contermini. PRESO ATTO CHE La legislazione statale ha, negli ultimi anni, continuato a muoversi nella direzione di riconoscere agli ambiti territoriali dei processi di decentramento funzionale, per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità. La legge n. 56/2014 configura sia la città metropolitana, sia la "nuova" provincia, quali organi elettivi di secondo grado e, come tali, a quoziente rappresentativo attenuato, riconoscendo solo alla Regione e ai Comuni la rappresentanza diretta delle comunità territoriali di cui per altro costituiscono un'espressione. Lo Statuto della Provincia di Brescia, in corso di approvazione, pur attribuendo all'istituzione provinciale l'esercizio di funzioni di governo di Area Vasta, recepisce le linee guida della "Riforma Delrio" per costituire le c.d. Aree Omogenee, funzionali rispetto al perseguimento di obiettivi strategici privilegiati, intese quali soluzioni

differenziate in rapporto a situazioni territoriali e organizzative diverse, valorizzando specificità territoriali, tipiche per esempio delle aree montane, ove un livello unitario, semplificato ed efficiente di governo del territorio è rappresentato dalle Comunità Montane. ...omissis"

Servizio Idrico Integrato

La Legge Galli (n. 36 del 05 gennaio 1994) ha individuato nella riorganizzazione funzionale e gestionale del servizio idrico lo strumento per il raggiungimento di un maggior livello di efficacia ed efficienza del servizio medesimo con implicazioni positive per la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. In definitiva la riorganizzazione del servizio idrico prevede il tendenziale superamento della notevole frammentazione gestionale esistente e il passaggio ad una concezione del servizio con l'individuazione di soggetti in grado non solo di gestire, ma anche di far fronte alla grande richiesta di investimento in opere infrastrutturali del settore.

Per comprendere le funzioni dell'ATO è fondamentale chiarire il significato di due termini conati dalla Legge Galli (5 gennaio 1994, n. 36): Servizio Idrico Integrato (acronimo SII) e Ambito Territoriale Ottimale (acronimo ATO).

Il primo termine definisce l'insieme dei servizi idrici ad uso civile, dalla captazione e la distribuzione dell'acqua potabile, al convogliamento nelle reti fognarie delle acque reflue fino alla restituzione all'ambiente dopo gli adeguati trattamenti di depurazione. Obiettivo della legge è considerare unitariamente le diverse fasi della filiera dell'acqua.

Il secondo termine individua il contesto all'interno del quale procedere all'organizzazione del servizio idrico integrato, ovvero la dimensione gestionale "ottimale", di norma individuata nel bacino idrografico, sia per le caratteristiche fisiche del ciclo idrico (captazione -> distribuzione -> restituzione secondo il principio della maggior efficienza energetica) che per assicurare una gestione caratterizzata da una sufficiente massa critica e da economie di scala. Riguardo quest'ultimo aspetto è frequente l'associazione di più di un bacino idrografico all'interno di un medesimo ATO.

L'ATO non costituisce soltanto il contesto operativo gestionale, ma rappresenta la nuova circoscrizione amministrativa di governo del servizio da parte degli Enti locali, Province e Comuni, chiamati ad esercitare non più singolarmente, ma in modo associato, le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato.

La disciplina delle forme di gestione dei servizi idrici è stata caratterizzata da continue modifiche del quadro normativo¹, tra cui quelle indotte dall'esito della

¹ **La disciplina attuale della gestione dei servizi pubblici:** In attuazione degli articoli 16 e 19 della L. 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 uno "schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale". Tuttavia, tale schema di decreto legislativo non è stato mai approvato in via definitiva perché - prima della sua adozione - è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 2016, n. 251.

Pertanto la disciplina oggi è affidata ai principi dell'ordinamento UE, alla direttiva sulle concessioni e a quelli affermati dalla Corte di Giustizia U.E. nonché a specifiche disposizioni interne in materia di servizi pubblici.

consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011 che ha portato all'abrogazione dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 e quelle derivanti dalla declaratoria di incostituzionalità della disciplina (art. 4 del D.L. 138/20011) che intendeva sostituire quella abrogata.

A livello regionale sono state emanate varie leggi regionali, tra le quali si ricorda la L.R. 20 ottobre 1998, n. 21 con la quale la Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in 12 ATO, 11 coincidenti con i limiti amministrativi delle Province e 1 per la sola Città di Milano.

Con atti successivi la Regione ha disciplinato i rapporti tra gli Enti locali ricompresi nell'ATO, scegliendo prima la forma della convenzione di cooperazione e approvando un Regolamento per il funzionamento dell'Autorità d'Ambito (Conferenza d'Ambito), successivamente, a seguito della soppressione dell'Autorità d'Ambito ad opera dell'art. 2 comma 186 bis della L. 191/2009, la forma dell'Azienda Speciale provinciale mediante la L.R. 21/2010.

A partire dal luglio 2011 è quindi cessato il Consorzio Autorità d'Ambito della Provincia di Brescia quale forma consortile tra tutti i comuni dell'ATO e la Provincia, con il trasferimento delle funzioni all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia, in qualità di azienda speciale provinciale.

L'azienda speciale della Provincia di Brescia denominata "Ufficio d'Ambito di Brescia" è costituita ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, è un ente strumentale della Provincia di Brescia, è dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale, ha natura di ente pubblico non economico, non esercita attività commerciale e informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza.

L'Azienda è lo strumento tramite il quale la Provincia, quale ente responsabile dell'ATO, esercita le funzioni e le attività di cui all'art. 48, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i, può inoltre svolgere ulteriori attività in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, su incarico della Provincia, previa convenzione onerosa, e fornisce supporto di segreteria, amministrativo e organizzativo alla Conferenza dei Comuni di cui all'art. 48, comma 3, della L.R. 26/2003 e s.m.i.

Nella situazione di fatto, anche per effetto dell'estrema mutevolezza della disciplina di settore, il percorso verso l'unicità della gestione dei servizi idrici dell'ATO della Provincia di Brescia, è lontano dall'essere completato poiché all'interno del territorio provinciale sono attualmente rinvenibili, innanzitutto, tre ampie aree definite "omogenee" (Area centrale, Area ovest e Area Garda), con notevoli differenze all'interno delle stesse circa lo stadio di attuazione

Occorre richiamare, sotto tale ultimo aspetto, l'articolo 113 TUEL per la disciplina della proprietà e della gestione delle reti, mentre, per la disciplina della gestione e dell'erogazione dei servizi pubblici si ricordano l'articolo 3-bis del d.l. n. 138/2011 (disciplina gli ambiti territoriali dei servizi pubblici locali), l'articolo 34, commi 20-27, d.l. n. 179/2012 (sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica) nonché l'articolo 8 del d.l. n. 1/2012 (disciplina delle carte dei servizi pubblici).

dell'unicità gestionale, e dalla quale sono tuttora esclusi i comuni della Valle Camonica, dove l'erogazione dei servizi idrici avviene in economia o, in alcuni casi, per i servizi di fognatura e/o depurazione, attraverso il loro affidamento alla Vallecamonica Servizi S.p.a.

L'art. 19 della L.R. 4/2023 introduce alcune modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 26/2003 in materia di "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". La lettera b) del comma 1 novella il comma 1 bis del suddetto art. 47 il quale dispone che:

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006, all'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, è modificato, il perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Brescia, in ragione della peculiare morfologia territoriale della relativa provincia nella sua parte settentrionale corrispondente al sub-bacino idrografico dell'Oglio sopra-lacuale, è istituito, su proposta dei comuni interessati, l'Ambito Territoriale di Valle Camonica, coincidente con i confini amministrativi della Comunità montana di Valle Camonica, ed è individuata tale Comunità montana quale ente responsabile del nuovo ATO ai sensi dell'articolo 48, comma 1 bis. La Comunità montana, quale ente responsabile del nuovo ATO, garantisce e promuove il coinvolgimento di tutti gli enti che la compongono nei processi decisionali volti a definire i criteri di gestione e affidamento del servizio, assicurando, su richiesta dei comuni, la prosecuzione dell'affidamento del servizio al gestore prescelto dagli stessi ove esistente o della gestione in-house ove ammessa dalla legge. Nell'ATO individuato ai sensi del presente comma, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 49 riferite alle province si applicano alla Comunità montana di Valle Camonica. Ai fini dell'individuazione dell'ATO di Valle Camonica, la Regione tiene conto anche dell'assenza di pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO di Brescia, in relazione ai principi di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006."

Il principale elemento di novità sostanziale apportato dall'intervento del Legislatore regionale è l'aver ora specificamente contemplato un nuovo Ambito Territoriale Ottimale coincidente con i confini amministrativi della Comunità Montana di Valle Camonica, in luogo delle precedenti disposizioni (art. 13 della L.R. 24/2021) che invece prevedevano, in termini più generali ed in presenza di determinati presupposti, la possibilità di individuare nuovi ATO perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane.

L'individuazione di un nuovo ATO coincidente con i confini amministrativi della Comunità Montana di Valle Camonica è un obiettivo da tempo perseguito dalla

Comunità Montana di Valle Camonica e dai Comuni della Valle, tanti dei quali gestiscono in via autonoma i servizi idrici sul proprio territorio senza tuttavia aver ancora ottenuto il formale riconoscimento di una tale autonomia gestionale da parte del competente Ufficio d'Ambito di Brescia e, quindi, in una condizione di transitoria e precarietà operativa che ha loro impedito qualsiasi programmazione diretta a migliorare la strutturazione organizzativa dei propri uffici onde poter rispondere efficacemente agli adempimenti che la gestione di tali servizi comporta. Altri Comuni della Valle sono invece già confluiti nella gestione unitaria dell'ambito provinciale, affidata ad Acque Bresciane S.r.l., a ciò indotti dalla difficoltà di proseguire in una gestione autonoma dei servizi idrici senza le economie di scala derivanti da una gestione su più ampia base territoriale.

La previsione normativa ora introdotta nell'art. 47 della L.R. n. 26/2003 rende giuridicamente percorribile l'obiettivo politico-amministrativo di addivenire all'istituzione di un'ATO della Valle Camonica, in ragione delle peculiarità morfologiche del relativo territorio rispetto a quello della restante Provincia di Brescia e delle connesse differenze in termini di esigenze di dotazione infrastrutturale e gestionale, finalizzato a garantire più alti livelli di efficienza ed economicità nonché una maggiore tempestività e qualità di risposta alle esigenze dell'utenza.

Allo scopo di dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte nella LR 23/2003 con la L.R. 4/2023, la Direzione Generale Utilizzo delle Risorse Idriche di Regione Lombardia ha trasmesso in data 1 febbraio 2024 a tutti i comuni compresi nei confini amministrativi della Comunità Montana una nota con la quale vengono fornite le indicazioni operative in particolare ribadisce che la norma regionale prevede che l'istituzione dell'ATO e del relativo ente responsabile sia corredata dalla documentazione atta a comprovare "il rispetto dei principi e dei requisiti di cui alla normativa statale e al comma 1 bis (dell'articolo 47, l.r. 26/2003), dell'analisi costi benefici effettuata nel rigoroso rispetto delle linee guida europee per i progetti di investimento, di una proposta di programma degli interventi per adeguare le infrastrutture alla normativa e agli standard di qualità del servizio vigenti e di una proposta di piano economico finanziario". Inoltre Regione Lombardia richiede che tale documentazione sia aggiornata almeno al giugno 2023 (data di approvazione del nuovo Piano tariffario e del Piano Investimenti dell'ATO di Brescia).

Si rende dunque indispensabile affidare l'incarico di redazione della proposta di cui al comma 1 ter, art. 47 della L.R. Lombardia n. 26/2003 in particolare l'elaborazione del programma degli interventi di adeguamento delle infrastrutture, dell'analisi costi benefici e Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) della futura ATO di Vallecamonica

VISTO il decreto legislativo n. 36/ 20203, in materia di "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici;

VISTO, in particolare, l'art. 50, del predetto decreto legislativo, recante la disciplina dei contratti sottosoglia;

VISTO l'art. 17, comma 1 del citato decreto legislativo, che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- questa Amministrazione ritiene quindi indispensabile, procedere – fermo restando il rispetto del principio di rotazione - all'acquisizione del summenzionato servizio mediante affidamento diretto;
- il Politecnico di Milano di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Dipartimento di Ingegneria Gestionale ha esperienza di rilievo nel settore, potendo garantire l'autorevolezza richiesta è inoltre disponibile ad assicurare la sua attività da subito;
- il Politecnico di Milano di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Dipartimento di Ingegneria Gestionale ha inviato specifica proposta di progetto;
- con riferimento all'individuazione dell'operatore economico di cui sopra è rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 36/2023 e ss.mm.ii ;

VISTA ed esaminata la proposta presentata dal Politecnico di Milano, ammontante a complessivi Euro 95.000,00 oltre IVA (22%);

RAVVISATA pertanto la necessità per tutte le motivazioni sopra espresse di procedere per l'approvvigionamento del servizio specialistico di elaborazione del programma degli interventi di adeguamento delle infrastrutture, dell'analisi costi benefici e Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) della futura ATO di Vallecamonica ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del Dlgs n. 36/2023 con affidamento diretto al sopra citato Ateneo;

VERIFICATO che la spesa in esame trova copertura nello stanziamento del capitolo 1800/2;

RILEVATO che è intervenuta la concertazione con il Responsabile del Servizio assegnatario della risorsa per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che al suddetto procedimento è attribuito il CIG B16C41C3B2;

VISTE E RICHIAMATE:

- la deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- la deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;

- il Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, con il quale sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- la Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, con la quale è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dei dati inerenti alla predetta procedura di appalto nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web istituzionale in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 nonché dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art 225 comma 2 del Dlgs 36/2023;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ad affidare al Politecnico di Milano –

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof.ssa Raffaella Cagliano, con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, P.IVA 04376620151 e C.F. 80057930150 (C. Benf. 50994), per un importo complessivo di Euro 95.000,00 oltre IVA al 22%, come da schema di contratto depositato in atti, il servizio di supporto specialistico di elaborazione del programma degli interventi di adeguamento delle infrastrutture, dell'analisi costi benefici e Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) della futura ATO di Vallecamonica;

2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa di Euro 115.900,00 compresa IVA (22%), come da prospetto che segue:

Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	3	UEB	0211999
Creditore				GRIMALDI STUDIO LEGALE P.IVA 04063930962					
Oggetto/Causale				Servizio di supporto specialistico legale stragiudiziale in materia di Servizio Idrico Integrato					
Importo				Euro 115.900,00					

3. di imputare la spesa di Euro 115.900,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2024	U.1.03.02.11.999	1800/2	Euro 115.900,00

4. di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: B16C41C3B2;
5. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E L
Centrale Unica di Committenza
Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA